

# Cumulo dei periodi contributivi: un'ulteriore possibilità per i nostri Associati

---



La Legge n.232/2016 (legge di Bilancio 2017) ha modificato i commi 239 e seguenti della Legge n. 228/2012 (Legge di Bilancio 2013), in materia di **cumulo dei periodi assicurativi diversi**, estendendone l'applicazione anche agli iscritti alle Casse di previdenza professionali.

In virtù della suddetta novella, possono essere cumulati i periodi assicurativi maturati presso le seguenti gestioni previdenziali: l'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), le forme sostitutive ed esclusive dalla stessa, la gestione separata INPS per i lavoratori autonomi e, a decorrere dal 2017, le Casse di previdenza dei liberi professionisti.

Il cumulo consente di sommare gratuitamente **tutti e per intero** i periodi assicurativi, non coincidenti, maturati presso le suddette gestioni, e così raggiungere i requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del diritto ad un'unica pensione (di vecchiaia, anticipata, d'inabilità, ai superstiti).

In primo luogo, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per potere accedere al cumulo si può anche essere in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico purché, come prima, il richiedente non sia già titolare di trattamento pensionistico diretto.

**Il diritto a pensione di vecchiaia** si consegue – fermo restando il requisito minimo di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti per l'anno in corso dalla "Legge Fornero", che viene periodicamente rivisto in base alle aspettative di vita – al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi **più elevati** tra quelli previsti dalle gestioni interessate dal cumulo. **La pensione anticipata** si consegue, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, al raggiungimento dei requisiti previsti dall'AGO ossia, per l'anno 2017, 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Il diritto alla **pensione di inabilità** si consegue al raggiungimento dei requisiti di accesso richiesti dalla forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato di inabilità.

Il diritto alla **pensione ai superstiti**, infine, è esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 2017 e si consegue al raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il *dante causa* era iscritto al momento della morte.

La **facoltà di cumulo potrà essere esercitata a condizione che** il soggetto richiedente abbia raggiunto i requisiti anagrafici minimi previsti dall'Assicurazione Generale Obbligatoria oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, salvi i successivi adeguamenti legati agli incrementi delle speranze di vita.

Il pagamento della pensione sarà effettuato dall'INPS, al pari di quanto oggi previsto per la totalizzazione.

Coloro che abbiano presentato **domanda di totalizzazione** anteriormente al 1° gennaio 2017 e il relativo procedimento non sia stato ancora concluso, possono rinunciare alla relativa domanda di totalizzazione e accedere alla trattamento pensionistico in regime di cumulo.

Nulla invece è stabilito in relazione ad un eventuale **domanda di ricongiunzione** presentata anteriormente al 1° gennaio 2017 dai professionisti ai sensi della Legge n. 45/90 e ancora non definita. Infatti, la norma disciplina solo il recesso dalle domande di ricongiunzione presentate ai sensi della legge n. 29/79, che regola la ricongiunzione per i lavoratori dipendenti e autonomi dell'AGO.

Tuttavia, in considerazione della possibilità di una maggiore convenienza del cumulo rispetto alla ricongiunzione disciplinata dalla Legge n. 45/1990, **la CNPADC ha al momento deciso dispendere, su richiesta degli interessati**, le domande di ricongiunzione per le quali è stata inviata la quantificazione dell'onere e sia in corso il termine per l'eventuale adesione da parte del soggetto richiedente.

Al fine di rendere effettivamente applicabile l'istituto del cumulo agli iscritti alle Casse previdenziali professionali, è necessario disciplinare ulteriori aspetti non considerati dalla disciplina legislativa, quali, ad esempio, l'Ente a cui presentare la domanda, la conversione dei periodi di iscrizione, la gestione delle coincidenze dei periodi assicurativi valutabili ai fini del diritto o la perequazione della pensione da cumulo.

Pertanto, al momento, sono in corso interlocuzioni con gli attori interessati; **solo in seguito alla definizione di tutti gli aspetti di coordinamento della disciplina del cumulo con gli ordinamenti dei singoli enti, la CNPADC potrà istruire e definire le domande *medio tempore* presentate dai propri Iscritti.**